

**CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI NON  
AUTOSUFFICIENTI AL COSTO DELLA RETTA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE 2- 3520 DEL 31 LUGLIO 2006**

*Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 19.A del 30.11.2007 successivamente  
modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 26.03.2012*

**PREMESSA**

Con il decreto legislativo 109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione -attraverso l'utilizzo di indicatori- della situazione economica (ISE) per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all'attuale configurazione.

L'ISE è dunque un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall'INPS, o dai Centri di assistenza fiscale (previsti dal decreto legislativo 490/1998), o dai comuni o dalla amministrazione alla quale è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto.

Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente atto sono stati utilizzati come base normativa il decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000, e i relativi decreti attuativi (v. in particolare d.p.c.m. 221/1999).

Pur non prescindendo dai principi introdotti da tali disposizioni, le norme che seguono contemplano alcune regole ulteriormente esplicative.

La necessità di integrazione è stata dettata prioritariamente dal fatto che per determinare l'entità della compartecipazione, nel presente atto, non si rileva la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è invece previsto nell'ISE ) ma solo quella dell'utente (v. infra punto 1).

Inoltre le previste norme aggiuntive determinano il superamento di alcune incongruenze rilevate nella normativa nazionale (come ad es. la valutazione temporale della situazione economica).

Le disposizioni che seguono si applicano agli utenti anziani, già valutati non autosufficienti dall'unità di valutazione geriatrica, e agli utenti disabili già valutati dall'UMVD, inseriti in regime di convenzione, in struttura.

**1) AMBITO DI APPLICAZIONE**

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente atto si applicano alla retta socio-assistenziale (come definita dalle d.g.r. 17-15226 del 30/3/2005 e 2-3520 del 31/7/2006) praticata nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti e per disabili.

Tali criteri concernono, pertanto, esclusivamente la retta che è a carico degli utenti e, quindi, in subordine degli enti gestori e/o dei comuni, qualora la situazione reddituale e patrimoniale degli utenti stessi sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.

**2) SITUAZIONE ECONOMICA (riferimenti soggettivi)**

Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente anziano non autosufficiente e/o disabile al costo della retta si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

**3) SITUAZIONE ECONOMICA (criteri di valutazione)**

Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 "I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi (ricovero in struttura o comunità alloggio), le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di una prestazione coincidente con quella per la quale l'indennità medesima viene concessa.

L'utente non autosufficiente contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale (v. la d.g.r. 17-15226 del 30/3/2005 "criteri di compartecipazione") con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita al punto 3.1 e seguenti.

### **3.1 REDDITO E PATRIMONIO**

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) -o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

### **3.2 REDDITO**

Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento è costituito:

-dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 ce. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. Obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte.

-dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato)

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

### **3.2.1 DIFFERENZA TRA REDDITO DELL'ANNO IN CORSO E REDDITO RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA.**

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO)- o dall'ultimo certificato sostitutivo- il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

### **3.3 PATRIMONIO MOBILIARE**

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto -per le quali va assunto l'importo del premio versato-; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a).

(Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate).

### *3.4 PATRIMONIO IMMOBILIARE*

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore -determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa IMP (imposta municipale propria) - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà".
- il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

### *3.5 DIFFERENZA TRA CONSISTENZA PATRIMONIALE (MOBILIARE ED IMMOBILIARE) ALLA DATA DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CONSISTENZA PATRIMONIALE RILEVATA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE*

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

### *3.6 VALIDITÀ' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA*

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione- devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima agli enti gestori e/o ai comuni, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

## *4) FRANCHIGIA*

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

### *4.1 FRANCHIGIA SUL REDDITO:*

Una somma non inferiore a 70 euro mensili deve essere lasciata a disposizione del beneficiario, previa valutazione in base al progetto individuale, per le proprie esigenze e spese personali.

### *4.2 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE*

Dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae -fino a concorrenza- la franchigia di euro: 7.000,00 per le persone anziane e una franchigia di € 15.000,00 per le persone disabili;

#### *4.3 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE*

Dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 51.645,69 sulla prima casa di abitazione.

Non si conteggia la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero, se occupata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica (v. infra punto 6).

Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

#### *5) DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA AL FINE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'ASSISTITO*

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il ricoverato non disponga -di fatto- della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte degli enti gestori e/o dei comuni ed altri strumenti previsti nei rispettivi regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

#### *6) SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE PRIVO DI REDDITI CONVIVENTE, PRECEDENTEMENTE AL RICOVERO, CON L'ASSISTITO.*

In base alle disposizioni della citata d.g.r. 17-15226 "... deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente.

Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dagli enti gestori delle attività socio-assistenziali, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo Regionale per le Politiche Sociali"

Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie gli enti gestori e/o i comuni devono prevedere, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura deve, pertanto, essere lasciato a disposizione dei soggetti indicati nella citata d.g.r. 17-15226, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dagli enti gestori e/o dai Comuni.

In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

#### *7) CONTROLLI*

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) gli enti gestori e/o i comuni effettuano i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

#### *8) DISPOSIZIONI FINALI*

Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

.